

N. R.G. 379/2021



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
sezione lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott. Giorgio Flaim pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

nella causa per controversia in materia di assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 19.10.2021

d a

PISETTA MARTINA

legalmente rappresentata dal genitore Foradori Laura, nonché rappresentata in giudizio dall'avv. Lorenzo Eccher

pec lorenzo.eccher@pectrentoavvocati.it

ricorrente

c o n t r o



AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Renata Aleotti pec serviziolegale@pec.apss.tn.it

convenuto

e

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò Pedrazzoli pec nicolo.pedrazzoli@pectrentoavvocati.it, dall'avv. Francesca Corradini pec francesca.corradini@pectrentoavvocati.it e dall'avv. Monica Manica pec monica.manica@pectrento.avvocati.it

convenuto

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE

“Accertare che lo stato patologico di cui è affetta la minore Martina Pisetta è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento in capo alla stessa della qualifica di “invalido civile ex art. 5 L.P. 7/1998”, per i motivi esposti in narrativa;

accertare che la condizione concreta della minore Martina Pisetta è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento in capo allo stesso della qualifica di “invalido civile ex art. 5 L.P. 7/1998”, per i motivi esposti in narrativa;

accertare la sussistenza di difficoltà persistenti in capo a Martina Pisetta a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età in ragione delle patologie sofferte dallo stesso;
e per l'effetto:

riconoscere mediante sentenza lo status di “invalido civile ex art.

5 L.P. 7/1998” in capo alla minore Martina Pisetta;

e conseguentemente



condannare PAT (per mezzo di APAPI) al versamento dell'assegno mensile per invalidi minorenni nella misura di legge e condannare APSS a riconoscere ogni indennità, erogazione e/o riconoscimento di privilegi o servizi spettanti in ragione della riconoscenza invalidità civile.

In ogni caso:

con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori come per legge e con richiesta di rifusione delle spese di lite relative alla procedura di ATP sub RG 417/2020”

**CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
DI TRENTO**

“In via pregiudiziale:

dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento;

nel merito:

respingere ogni domanda formulata nei confronti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento dalla signora Foradori Laura, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale su Martina Pisetta, perché infondata in fatto e diritto; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”

**CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

“Respingere le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.



Con vittoria di spese e onorari, anche considerato il comportamento processuale di parte ricorrente”.

MOTIVAZIONE

le domande proposte dalla ricorrente

La ricorrente PISSETTA MARTINA propone nei confronti della AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO e nei confronti della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO domanda di corresponsione dell'assegno mensile per invalidi civili minorenni ex art.3 co.1, lett. a) n. 4 L.P. 15.6.1998 n. 7 in quanto in possesso del requisito sanitario ex art. 5 co.1 lett. d) L.P. 7/1998 (soggetto minorenne con “*difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età*”).

Allega:

- ✓ di essere nata il 29.5.2005;
- ✓ di essere affetta da “*diabete mellito insulino-dipendente in ottimo compenso glicometabolico*”;
- ✓ di avere nella vita quotidiana, pur essendo autonoma nel misurare il valore glicemico e nel somministrarsi l’insulina, la necessità di rivolgersi, anche a mezzo telefono, alla madre nell’individuare il momento in cui assumere la terapia (ad esempio, va valutato se mangiare o meno, che tipo di alimento, se mangiare prima di una qualsiasi attività oppure se fare l’attività subito, invece che attendere che la glicemia scenda) e nel calcolare il dosaggio poiché questo va valutato in riferimento all’attività da svolgersi e alla tipologia di alimento che si va assumendo.

Evidenzia che la difficoltà di gestione è testimoniata dal “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) del bambino con diabete”, adottato presso il reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Chiara di Trento, nel quale è previsto un percorso di



formazione strutturata continua proprio per la necessaria presenza di individui formati nel giudicare le azioni terapeutiche da intraprendere.

Richiama l'orientamento espresso dalla commissione medica superiore I.N.P.S., il quale ritiene che *“per i minori affetti da diabete mellito tipo 1 si debba riconoscere in ogni caso la sussistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età ai fini dello status di minore invalido e del conseguente diritto all'indennità”*; ciò comporta che nel resto del territorio nazionale in casi analoghi a quello della ricorrente l'I.N.P.S. procede a un riconoscimento automatico dello stato di invalidità dei minorenni affetti da diabete mellito tipo 1.

l'eccezione, sollevata dall' AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, di difetto della propria legittimazione passiva

In via preliminare l'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO eccepisce il difetto della propria legittimazione *ad causam* passiva.

Deduce a sostegno che la presente controversia concerne esclusivamente il riconoscimento di benefici economici connessi allo stato di invalidità civile, alla cui erogazione è competente (non l'I.N.P.S. come nel restante territorio nazionale ma) la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, la quale vi provvede tramite l'Agenzia Provinciale per la Previdenza Integrativa (APAPI) ex art. 27 L.P. 7/1998.

Richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui nelle controversie in tema di prestazioni in favore degli invalidi civili la legittimazione *ad causam* passiva ricade sul soggetto competente ad erogare le prestazioni.

Rileva che l'art. 22 L.P. 7/1998 rinvia, quanto alla tutela giurisdizionale avverso le decisioni assunte dalle Commissioni mediche di seconda istanza in materia di invalidità civile, alle *“vigenti disposizioni dello Stato”*, le quali attribuiscono la legittimazione



passiva *ad causam*, in tutti i procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, al soggetto competente ad erogare le prestazioni economiche.

L'eccezione non è fondata.

a)

L'art. 4 d.P.R. 28.3.1975, n. 469 (*“Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica”*) prevede che *“le attribuzioni degli organi dello Stato relative alle pensioni ed agli assegni a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili restano ferme fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale nel rispetto delle norme fondamentali concernenti il diritto alla prestazione ed i requisiti soggettivi degli assistibili”*

L'art. 1 L.P. 15.6.1998, n. 7 dispone: *“La presente legge disciplina l'esercizio da parte della Provincia autonoma di Trento delle attribuzioni in materia di pensioni, assegni ed indennità in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica) e provvede altresì a riordinare, in tale quadro, le provvidenze a carattere integrativo previste da leggi provinciali in favore dei medesimi soggetti.”*;

il successivo art. 3 co.1 lett. a) n. 4) contempla tra le prestazioni economiche previste in favore degli invalidi civili *“l'assegno mensile per invalidi civili minorenni”*;

ai fini dell'accesso a queste prestazioni sono previsti requisiti di carattere generale (art. 4), di natura sanitaria (art. 5), di età (art. 6) e di natura economica (art. 7);

l'art. 15 dispone: *“L'accertamento dell'invalidità civile in prima istanza è effettuato individualmente, nell'ambito dei compiti istituzionali, da medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetti alla struttura operativa dell'Azienda*



provinciale per i servizi sanitari alla quale sono attribuite le funzioni in materia di medicina legale...”;

l’art. 19 prevede: “L'accertamento dell'invalidità civile in seconda istanza è effettuato da una commissione costituita dal responsabile della competente struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, con funzioni di presidente, da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetto alla predetta struttura e da un medico in possesso della medesima specializzazione designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC)”;

l’art 22 prescrive: “Avverso le decisioni formulate in seconda istanza dalle commissioni di cui agli articoli 19, 20... è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario a norma delle vigenti disposizioni dello Stato”;

l’art. 14 co.9 prevede: “qualora l'esito dell'accertamento sanitario attesti la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, unitamente al verbale di accertamento è trasmesso all'interessato l'elenco dei documenti, individuati con apposita deliberazione della Giunta provinciale, da presentare all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa ai fini dell'accertamento degli ulteriori requisiti per l'accesso alle singole prestazioni” (art. 14 co.9);

l’art. 27 co.1 prevede che “alla gestione degli interventi afferenti le prestazioni economiche di cui all'articolo 3, comma 1, provvede, per conto della Provincia, l'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa...”;

l’art. 28 co.1 dispone che “i provvedimenti di concessione delle prestazioni economiche di cui all'articolo 3, comma 1, sono adottati dal dirigente dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa”;

l’art.29 prescrive: “1. Avverso i provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione dell'agenzia a norma dell'articolo 28 gli interessati possono presentare,



entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso alla Giunta provinciale... 3. Avverso le decisioni adottate dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1 è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario a norma delle vigenti disposizioni dello Stato”.

b)

Dalle disposizioni appena richiamate emerge che la L.P. 7/1998 prevede due distinti procedimenti amministrativi, uno per l'accertamento del requisito sanitario, l'altro per la concessione delle prestazioni economiche, similmente a quanto prescriveva il d.P.R. 21.9.1994, n. 698 (“*Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici*”).

Nella vigenza di questo regolamento la Suprema Corte (per tutte Cass. S.U. 12.7.2000, n. 483) ritenne ammissibile l'azione di mero accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario; ciò in deroga al principio generale secondo cui la tutela giurisdizionale contenziosa di mero accertamento, garantita anche dall'[art. 24 Cost.](#), ha quale presupposto ed oggetto soltanto diritti soggettivi o interessi legittimi - situazioni giuridiche soggettive, cioè, di carattere sostanziale - e non già meri fatti, ancorché giuridicamente rilevanti (come ad esempio l'invalidità), o norme giuridiche (*ex multis* Cass. 21.1.2015, n. 1035; Cass. 21.3.2014, n. 6731;).

Non appare conferente alla vicenda in esame il successivo orientamento della Suprema Corte (Cass. 23.7.2008, n. 20323; Cass. 27.8.2004, n. 17070; Cass. 1.8.2002, n. 11475;), richiamato dalla difesa della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, il quale (disponendo che nelle controversie in tema di prestazioni in favore degli invalidi civili la legittimazione *ad causam* passiva ricade sul soggetto competente a erogare le prestazioni) si riferisce al mutato contesto giuridico che risulta delineato dall'art. 130



d.lgs. 31.3.1998, n. 112 (in proposito illuminanti sono le considerazioni svolte da Cass. 11475/2002 cit.), che al comma 3 dispone: “*Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma*”.

E' vero che la ricorrente non si limita a proporre la domanda di accertamento del requisito sanitario ex art. 5 co.1 lett. d) L.P. 7/1998, ma chiede anche la condanna alla corresponsione della prestazione economica (assegno mensile per invalidi civili minorenni ex art.3 co.1 n. 4 L.P 7/1998), il cui diritto scaturisce dalla sussistenza di quel requisito sanitario.

Tuttavia questa circostanza è idonea a fondare la legittimazione *ad causam* passiva della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (che infatti nulla contesta in merito), ma non esclude, per le ragioni già illustrate, quella della AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI.

Non si ignora l'orientamento formatosi nella vigenza del d.P.R. 698/1994, secondo cui colui che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario non è tenuto ad agire preventivamente in giudizio per l'accertamento del requisito sanitario e poi a chiedere, con distinto processo,



l'attribuzione della prestazione pecuniaria, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione (Cass. S.U. 483/2000 cit.).

Tuttavia la Suprema Corte ha chiarito che, qualora venga chiesto (come ha fatto la ricorrente nella presente controversia) l'accertamento dello *status* di invalido con efficacia di giudicato, è necessario che al giudizio partecipi il soggetto cui è devoluta la competenza ad accertare la sussistenza del requisito sanitario.

in ordine al merito

Il riconoscimento, in favore della ricorrente minorenni PISSETTA MARTINA, del diritto alla prestazione economica (l' "*assegno mensile per invalidi civili minorenni*" ex art. 3 co.1 lett. a) n. 4 L.P. 15.6.1998 n. 7 è subordinato alla sussistenza del requisito sanitario ex art. 5 co.1 lett. d) L.P. 7/1998, costituito dalle "*difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età*".

- - -

La ricorrente PISSETTA MARTINA allega che, in quanto affetta da "*diabete mellito insulino-dipendente in ottimo compenso glicometabolico*", si trova quotidianamente, pur essendo autonoma nel misurare il valore glicemico e nel somministrarsi l'insulina, nella necessità di rivolgersi, anche a mezzo telefono, alla madre al fine di individuare il momento in cui assumere la terapia (ad esempio, va valutato se mangiare o meno, che tipo di alimento e se mangiare prima di una qualsiasi attività oppure se fare l'attività subito, invece che attendere che la glicemia scenda) e di calcolare il dosaggio poiché questo va valutato in riferimento all'attività da svolgersi e alla tipologia di alimento che si va assumendo.

- - -



Le parti convenite AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO e PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – premesso che, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario *de quo*, occorre valutare non già la patologia in sé, ma le compromissioni funzionali ad essa conseguenti, le quali devono rientrare nella soglia delle difficoltà non transitorie, ma persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età – sostengono che la ricorrente non ha manifestato alcuna difficoltà in relazione ai sei domini (attività) della scala ICF- CY, individuati dall'OMS e richiamati nell'allegato 3 alla deliberazione adottata dalla Giunta provinciale in data 14.6.2013 *sub* n. 1233/2003, che riguardano mobilità, comunicazione, cura della persona, controllo sfinteriale, vita sociale e relazionale e istruzione.

Affermano che la ricorrente è una ragazza intelligente che frequenta con profitto la scuola, al III anno di liceo, che ha una normale vita di relazione e che non necessita di alcun aiuto nelle attività quotidiane e negli spostamenti, salva appunto una necessità di supervisione da parte dei genitori in merito alla terapia da prendere.

- - -

Al c.t.u. dott. Morra, nominato nel corso del procedimento di a.t.p.o. ex art. 445*bis* cod. proc.civ., è stato assegnato il seguente quesito: *“Accerti il c.t.u. se sussiste il presupposto medico legale del diritto azionato, in caso positivo ne indichi la data di insorgenza”*, con la precisazione che *“il c.t.u., ai fini della propria valutazione di ordine tecnico, dovrà prendere in considerazione, in primo luogo, il contenuto precettivo della norma di legge ed avvalersi, ai fini di individuarne la portata, i contributi ermeneutici che scaturiscono da determinazione delle autorità amministrative e dalla giurisprudenza formatasi in materia (con specifico riferimento alla sentenza del tribunale di Trento n. 57/2020)...”*.

Infatti occorre preliminarmente precisare che:



a)

il requisito sanitario (“*difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età*”) è stabilito dalla legge statale (art. 1 L. 11.10.1990, n. 289);

b)

in proposito il legislatore provinciale risulta vincolato ai sensi dell’art. 4 d.P.R. 469/2005, il quale impone il “*rispetto delle norme fondamentali concernenti il diritto alla prestazione ed i requisiti soggettivi degli assistibili*”;

c)

la deliberazione della Giunta provinciale 1233/2013 non costituisce un atto regolativo vincolante, sia perché né la legge statale né la legge provinciale attribuiscono alla Giunta un potere di natura normativa, sia perché costituisce esercizio di discrezionalità tecnica sindacabile in sede giudiziaria come quella in esame, in cui si controverte di diritti soggettivi;

d)

quindi, laddove, come nel caso in esame, il c.t.u. sia chiamato ad accertare se ricorra il presupposto medico legale fissato dalla legge statale, ossia se il minore, in ragione della patologia da cui è affetto, abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della propria età, nell’effettuare tale accertamento, il c.t.u. è vincolato unicamente dalla previsione della legge statale e quindi l’individuazione della nozione di “*difficoltà persistenti a svolgere le funzioni della propria età*” deve avvenire senza considerare vincolanti i criteri indicati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1233/2013, pur essendo opportuno che il c.t.u. li prenda in considerazione al pari dei risultati emergenti dalla letteratura scientifica, dalla prassi di altri enti e dalla giurisprudenza”.

Il c.t.u. ha accertato che:



- ✓ la ricorrente è affetta da una *“malattia cronica, potenzialmente mortale”*;
- ✓ tale malattia richiede una *“terapia cronica”* in quanto *“multi-iniettiva con insulina”* e *“basata su continui controlli giornalieri”* (sette controlli quotidiani della glicemia);
- ✓ la ricorrente, sebbene nel corso degli anni abbia imparato a convivere con la malattia, a causa di essa *“non può condurre una vita uguale a quella di soggetto di pari età sano”*;
- ✓ la ricorrente, se è in grado di misurare il valore glicemico e di somministrarsi l’insulina, è, però, ancora priva di *“una propria autonomia decisionale terapeutica”*, il che la costringe a interpellare, nel corso della giornata, la madre per ricevere indicazioni circa il momento in cui assumere la terapia e il calcolo del dosaggio.

Inoltre è verosimile quanto affermato dal c.t. di parte ricorrente, secondo cui la vita di relazione della ricorrente è negativamente condizionata dalla vergogna di farsi vedere dagli amici ad armeggiare con siringhe e punture (occorre non dimenticare che si tratta di un’adolescente).

Orbene, trattandosi del requisito sanitario alla cui sussistenza è subordinato il diritto alla prestazione economica qui azionato, occorre stabilire se nella situazione appena descritta la ricorrente incontra *“difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”*.

Le parti convenute si esprimono negativamente in quanto *“nessun aspetto della personalità della ragazza [risulta] significativamente compromesso”* (così la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO a pag. 11 della memoria di costituzione) e la ricorrente *“frequenta con profitto la scuola, ha una normale vita di relazione... non necessita di alcun aiuto nelle attività quotidiane e negli spostamenti”* (così l’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO a pag. 15-16 della memoria di costituzione).



Si tratta di posizioni non condivisibili.

In primo luogo il requisito sanitario non consiste né nella compromissione di aspetti della personalità, né nell'incapacità di svolgere le attività quotidiane proprie dell'età.

Infatti, ai fini del suo perfezionamento, è necessario che, in proposito, incontri delle “*persistenti difficoltà*”, vale a dire che le attività quotidiane vengano sì esercitate, ma con maggior sforzo, fatica, attenzione, abilità (“difficoltà” è un sostantivo derivato dall'aggettivo “difficile” costituito al prefisso “dis” che attribuisce significato all'aggettivo “facile”).

Quindi, in ordine alla presente controversia, è decisivo stabilire non già se la ricorrente sia in grado di compiere le attività quotidiane proprie della sua età, ma se il suo svolgimento le richieda maggior sforzo, fatica, attenzione, abilità, rispetto a un adolescente libero dalla patologia da cui ella è affetta.

Appare indubbio che assumere la terapia insulinica, di cui la ricorrente ha bisogno per contrastare una malattia cronica potenzialmente mortale, esige, già per le operazioni che ella è in grado di compiere autonomamente (misurazione della glicemia e infusione), un *quid pluris* di attenzione (basti pensare alle conseguenze di eventuali errori) e abilità (l'utilizzo di presidi sanitari volti a pungersi non è certo un'abitudine tra i minori) che l'adolescente non diabetico non ha la necessità di possedere.

Inoltre dover contattare la madre più volte al giorno, durante l'orario scolastico o nel corso di attività ludiche, al fine di ricevere le indicazioni circa il *quando* e il *quantum* della terapia, comporta, specie per un adolescente, naturalmente proteso ad acquisire nuovi spazi di autonomia, certamente sforzi e fatica, soprattutto di ordine psicologico, che l'adolescente non diabetico non ha la necessità di compiere e subire.



A ciò si aggiungono i turbamenti alla vita di relazione che derivano a un adolescente, qual è la ricorrente, dal dover armeggiare con siringhe e punture, come ha efficacemente osservato il c.t. di parte ricorrente.

Non vi è dubbio, in ragione della frequenza con cui la ricorrente deve assumere la terapia insulinica, che tutte le difficoltà appena descritte possano essere qualificate “*persistenti*”.

Queste considerazioni assumono un rilievo maggiore se si tiene presente la finalità della prestazione economica su cui si controverte.

Sebbene il legislatore provinciale la definisca “*assegno mensile per invalidi civili minorenni*” (art. 3 co.1, lett. a) n. 4 L.P. 7/1998), in realtà ai minori di anni 18, che siano portatori di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, il legislatore statale (art. 1 L. 11.10.1990, n. 289) riconosce un’ “*indennità mensile di frequenza*” (corrispondente nel *quantum* all’assegno di invalidità previsto in favore degli adulti dall’art. 13 L. 30.3.1971, n. 118) finalizzata a rendere più agevole la partecipazione del minore alle attività scolastiche (cfr. la pronuncia della Corte costituzionale n. 467 del 2002).

Venendo alla vicenda in esame, è certo che il bisogno di sottoporsi alla terapia insulinica per sette volte al giorno, esercitando l’attenzione e l’abilità richieste, tanto più con la necessità di interpellare la madre, stante l’importanza vitale della correttezza circa le scelte da compiere, con i relativi sforzi e fatiche, ingenera persistenti difficoltà nell’esercitare l’attività più preziosa, sotto ogni profilo, per un adolescente, ossia quella della frequenza scolastica, che è proprio l’attività presa in considerazione dal legislatore statale quando ha configurato come indennità di frequenza la prestazione economica qui pretesa dalla ricorrente.

Alle stesse conclusioni si perviene anche considerando l’allegato 3 alla deliberazione adottata dalla Giunta provinciale *sub* n. 1233/2013.



Infatti tra i sei domini (attività) della scala ICF- CY, individuati dall'OMS, che vengono ivi richiamati, vi è anche quello della "istruzione", rispetto al quale l'assunto delle convenute, secondo cui la ricorrente non incontrerebbe alcuna difficoltà derivante dalla patologia diabetica, non merita di essere condiviso per le ragioni già svolte.

* * *

In definitiva, accertato che la ricorrente PISSETTA MARTINA si trova a far data dall'1.8.2019 nello stato di invalido civile in quanto portatrice di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO va condannata a corrispondere, in favore della stessa ricorrente, a decorrere dalla medesima data, l'assegno mensile per invalidi civili minorenni ex art.3 co.1 n. 4 L.P. 7/1998, con le maggiorazioni previste dall'art.16 co.6 L. 30.12.1991, n.412, secondo cui *"l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito"*, con conseguente ripristino del sistema di liquidazione ex art. 1224 co.2 cod.civ.

Le spese non possono che seguire la soccombenza.

P.Q.M

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

1. Rigetta l'eccezione, sollevata dall' AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO, di difetto della propria legittimazione *ad causam* passiva.
2. Accertato che la ricorrente PISSETTA MARTINA si trova a far data dall'1.8.2019 nello stato di invalido civile in quanto portatrice di difficoltà persistenti a svolgere i



compiti e le funzioni della propria età, condanna la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO a corrispondere, in favore della stessa ricorrente, a decorrere dalla medesima data, l'assegno mensile per invalidi civili minorenni ex art. 3 co.1 n. 4 L.P. 156.6.1998, n. 7, con gli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo a quello di maturazione del diritto fino al saldo e con il maggior danno da svalutazione, liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dallo stesso termine *a quo* fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi.

3. Condanna l'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO e la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 3.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.

Trento, 8 marzo 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dott. Roberto Pepa

IL GIUDICE

dott. Giorgio Flaim

